



S  
AATC

**COMUNE DI TREVÌ NEL LAZIO**  
(Prov. Frosinone)

-----

---

---

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**SEDUTA STRAORDINARIA**

**VERBALE N. 35 DEL 17.11.2003**

---

---

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TRASPORTO FUNEBRE.**

---

---

L'anno duemilatre il giorno diciassette del mese di novembre alle ore 17,30 in Trevi nel Lazio e nella residenza Municipale, il Consiglio Comunale convocato dal Sindaco con avvisi scritti a domicilio, si è ivi riunito.

Fatto normale appello nominale, risultano:

	PRESENTI	ASSENTI
1-BARBONA Bruno	_ x _	_ _ _
2-CRISCI Antonio	_ x _	_ _ _
3-DE FANCESCHI Mario	_ x _	_ _ _
4-TARABORELLI Antonio	_ x _	_ _ _
5-MOLINARI M. Vittoria	_ _ _	_ x _
6-CERA Stefano	_ x _	_ _ _
7-SIBILIA Gianfranco	_ _ _	_ x _
8-IONA Goffredo	_ _ _	_ x _
9-CERA Maurizio	_ x _	_ _ _
10-D'OTTAVI Paolo	_ _ _	_ x _
11-CERRI Franco	_ x _	_ _ _
12-IONA Giuseppe	_ _ _	_ x _
13-PARIS Luciano	_ _ _	_ x _
TOTALE	_ 7 _	_ 6 _

=Accertato che il numero dei presenti è legale, secondo le prescrizioni di legge, il Sig. Barbona Bruno Sindaco, ha assunto la presidenza ed ha dichiarato aperta la seduta, che si tiene pubblica con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Elisabetta TECCA

=Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli sulla regolarità contabile e tecnica dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art.49 del DLgvo 267 del 18.08.2000.

*Dopo di che il Presidente passa a trattare il successivo punto posto all'ordine del giorno:*  
**REGOLAMENTO "DISCIPLINA PER TRASPORTI FUNEBRI"**

Il Sindaco illustra la proposta del Servizio Amministrativo, riferendo che nell'ambito delle autonomie locali e nel rispetto della legislazione vigente Il Comune può e deve dotarsi di un proprio regolamento che fissi norme e criteri di attuazione, gestione delle funzioni istituzionali, dei lavori e servizi.

Riferisce al Consesso consiliare che il Responsabile del Servizio ha proposto al Consiglio l'approvazione del Regolamento "Disciplina per i trasporti funebri", documento mai presente nei dettami del Comune di Trevi nel Lazio;

Fa presente che il Regolamento, così come predisposto, rispettoso delle norme previste dal T.U. 267/2000 e delle norme e principi stabiliti dalla Statuto, dalla legislazione regionale e nazionale, in virtù di quanto al precedente capoverso, colmerebbe una lacuna nella gestione dell'Ente;

Propone quindi al Consiglio l'approvazione del Regolamento in argomento

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- = Visto il "REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA PER I TRASPORTI FUNEBRI", predisposto dal Responsabile del Servizio Amministrativo;
- = Ritenuto il documento meritevole di approvazione;
- = Dopo una adeguata discussione in merito
- = Con voti favorevoli unanimi;

### **DELIBERA**

- 3) Di approvare il regolamento "Disciplina sui trasporti funebri" parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) Di dare atto che il Regolamento in parola è costituito dal n. titoli cinque.

letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.Barbona Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.Dott. Elisabetta TECCA

---

---

La presente è copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

1, \_\_\_\_\_

VISTO: IL SINDACO  
F.BARBONA BRUNO



IL SEGRETARIO  
F. Dott. Elisabetta Tecca

*Elisabetta Tecca*

---

---

per l'assunzione dell'importo di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.49 del DLgvo n. 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Fø \_\_\_\_\_

---

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

-Che la presente deliberazione:

E' stata affissa a questo Albo Pretori per 15 giorni consecutivi a partire dal 26-11-03 come prescritto dall'art.124 del D.Lgvo 267/2000(n. \_\_\_\_ REG.PUB.);

-CHE la presente deliberazione  $\hat{S}$  divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione perchè dichiarata immediatamente eseguibile art 134 comma 4ø DLgvo 267/2000;

Li, \_\_\_\_\_


IL SEGRETARIO COMUNALE  
F. Dott. Elisabetta TECCA

MTC

**Demografici**

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI TRASPORTI FUNEBRI

COMPLETO DI CD-ROM



**EDK**

Edizione 06 95340.a

COMUNE DI .....

Provincia di .....

**Regolamento  
per la disciplina  
dei trasporti funebri**

---

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI TRASPORTI FUNEBRI

## INDICE

### Capo I Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Descrizione

### Capo II Organizzazione del servizio

Art. 3 - Disciplina dell'attività

Art. 4 - Trasporti funebri istituzionali

Art. 5 - Requisiti dei veicoli adibiti al trasporto

Art. 6 - Requisiti dei locali adibiti al ricovero dei veicoli

Art. 7 - Svolgimento dei trasporti funebri

Art. 8 - Trasporto ai depositi di osservazione

Art. 9 - Trasporto dei cadaveri

Art. 10 - Trasporto di deceduti per malattie infettive

Art. 11 - Trasporto di ossa umane, di altri resti mortali, di urne cinerarie

Art. 12 - Trasporto per altro Comune

Art. 13 - Trasporto proveniente da altro Comune

Art. 14 - Trasporto di salme per la cremazione

Art. 15 - Trasporto da e per l'estero

### Capo III Tariffe e diritti

Art. 16 - Tariffe dei trasporti funerari a pagamento

Art. 17 - Diritti

### Capo IV Controlli e sanzioni

Art. 18 - Controlli comunali sui trasporti funebri

Art. 19 - Controlli igienico - sanitari

Art. 20 - Violazioni

### Capo V Disposizioni finali

Art. 21 - Efficacia del regolamento

Art. 22 - Abrogazione di norme

## **Art. 1**

### **Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina il servizio dei trasporti funebri nel Comune, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capo IV del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dai vigenti regolamenti comunali d'igiene e dei servizi funebri e dei cimiteri.
2. Esso è servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge. L'attività è esercitata: in esclusiva dal Comune, in diritto di privativa, direttamente o per il tramite dell'Ente gestore, che vi provvede con le modalità più convenienti.  
(Oppure, se il servizio è gestito in regime di concorrenza da imprese autorizzate): a parità di condizioni, e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge.

## **Art. 2**

### **Descrizione**

1. Per servizio di trasporto funebre s'intende il trasferimento di cadaveri, ossa umane e di altri resti mortali assimilabili e di ceneri.
2. In particolare, esso riguarda:
  - a) Il trasferimento della salma dal luogo del decesso o del rinvenimento, al deposito di osservazione, all'obitorio, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi;
  - b) Il trasporto di cadaveri, di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ceneri, da un cimitero ad un altro, nell'ambito del Comune;
  - c) Il trasporto di cadaveri, di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ceneri verso un altro Comune, per l'estero e da altro Comune o dall'estero.

## **Capo II**

### **Organizzazione del servizio**

## **Art. 3**

### **Disciplina dell'attività**

1. Il Sindaco, con apposito provvedimento, disciplina il complesso delle attività riguardanti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:
  - a) orari di svolgimento dei servizi;
  - b) orari di arrivo ai cimiteri;
  - c) giorni di sospensione dell'attività funebre;
  - d) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;
  - e) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti,
  - f) luoghi per la sosta di autofunebri in transito.

## **Art. 4**

### **Trasporti funebri istituzionali**

1. Il Comune esercita o affida a terzi, nei modi di legge, i trasporti di:
  - a) salme provenienti da abitazioni inadatte, per i depositi di osservazione;
  - b) salme di persone morte in solitudine o per le quali non vi sia alcun interesse da parte dei familiari;
  - c) salme di persone morte in seguito a qualsiasi accidente nelle pubbliche vie o in luoghi pubblici;
  - d) salme di persone ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;
  - e) cadaveri destinati allo studio o alla ricerca;
  - f) parti anatomiche riconoscibili.
2. Nei casi sopra elencati il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

## **Art. 5**

### **Requisiti dei veicoli adibiti al trasporto**

1. I veicoli utilizzati per il trasporto devono:
  - a) rispettare i requisiti stabiliti dall'art. 20 del D.P.R. 285/90.
  - b) essere conformi alle norme del Codice della Strada e riconosciuti idonei dagli uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

- c) devono essere dotati di dispositivi atti a consentire la riduzione di velocità ed a evitare rumori ed esalazioni moleste.
2. All'interno del veicolo deve essere conservato un apposito libretto attestante l'idoneità ed i prescritti controlli annuali svolti dalle autorità sanitarie competenti.

#### **Art. 6**

##### **Requisiti dei locali adibiti al ricovero dei veicoli**

1. I locali adibiti al ricovero dei veicoli utilizzati per i trasporti funebri devono essere provvisti delle attrezzature e dei mezzi per la loro pulizia e disinfezione.
2. L'idoneità dei locali e delle relative attrezzature è accertata dal coordinatore sanitario dell'A.S.L. competente.
3. Resta salva l'osservanza delle disposizioni dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi.

#### **Art. 7**

##### **Svolgimento dei trasporti funebri**

1. I trasporti funebri sono eseguiti con gli appositi veicoli, che devono essere tenuti a disposizione fino all'arrivo al cimitero.
2. In casi eccezionali, per motivi cerimoniali o di particolarità delle esequie, il Sindaco può autorizzare il trasporto senza l'impiego dell'autofunebre. In tal caso deve essere garantita la presenza degli addetti occorrenti a compiere il trasporto manuale.

#### **Art. 8**

##### **Trasporto ai depositi di osservazione**

1. Il trasporto delle salme ai depositi di osservazione per il periodo prescritto dal Capo II del D.P.R. 285/90, deve essere eseguito con apposito veicolo, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

#### **Art. 9**

##### **Trasporto dei cadaveri**

1. Il trasporto, tenendo conto della richiesta e salve le eccezionali limitazioni previste dall'art. 27 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), comprende: il prelievo della salma dal luogo di decesso (abitazione, istituto ospedaliero, convivenza, obitorio, deposito di osservazione, ecc.), il tragitto alla chiesa od altro luogo di svolgimento delle esequie, la sosta per officiare il rito religioso o civile, quindi il proseguimento fino al cimitero, seguendo la via più breve.
2. Secondo quanto previsto dall'art. 163 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), i cortei funebri non possono effettuare soste né possono subire interruzioni.

#### **Art. 10**

##### **Trasporto di deceduti per malattie infettive**

1. Per i morti a causa di malattie infettive - diffuse, comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute (Sanità), l'autorizzazione al trasporto può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, sia stato composto secondo le prescrizioni stabilite dall'art. 25 del D.P.R. 285/90.

#### **Art. 11**

##### **Trasporto di ossa umane, di altri resti mortali, di urne cinerarie**

1. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, stabilite dagli articoli 18, 20 e 25 del D.P.R. 285/90, non si applicano al trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili.
2. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
3. In ogni caso deve essere usato un veicolo chiuso o comunque dotato di adeguata copertura, tale da consentire il trasporto di più contenitori in condizioni di sicurezza.
4. Il trasporto da Comune a Comune è soggetto all'autorizzazione prevista dal successivo art. 12.

#### **Art.12**

##### **Trasporto per altro Comune**

1. Il trasporto funebre verso un altro Comune è autorizzato dal Sindaco con apposito provvedimento, come previsto dagli artt. 24, 25, 30 e 32 del D.P.R. 285/90.
2. L'autorizzazione è rilasciata su richiesta dei parenti del defunto.
3. Il provvedimento di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune dove avverrà il seppellimento.

#### **Art.13**

##### **Trasporto proveniente da altro Comune**

1. Le salme, i resti mortali, le urne cinerarie provenienti da altro Comune, salvo diversa autorizzazione, sono trasportate direttamente al cimitero. Il personale addetto accerta la regolarità della documentazione allegata e le caratteristiche del feretro in relazione alla sepoltura cui è destinato.
2. In caso di trasporto di cadaveri, il Sindaco, a fronte di giustificate ragioni o per il tributo di speciali onoranze, sentito il parere del Responsabile competente dell'A.S.L., ed a condizione che le salme siano racchiuse in una duplice cassa (l'una di legno, l'altra di metallo), può autorizzare la sosta temporanea dei feretri presso abitazioni private, luoghi di culto o altri locali appositamente attrezzati.

#### **Art.14**

##### **Trasporto di salme per la cremazione**

1. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con un unico provvedimento del Sindaco del Comune dove si è verificato il decesso.

#### **Art.15**

##### **Trasporto da e per l'estero**

1. Per il trasporto di salme, resti mortali, urne cinerarie da e per l'estero si applicano le disposizioni contenute negli artt. 25 e seguenti del D.P.R. 285/90.

### **Capo III**

#### **Tariffe e diritti**

#### **Art.16**

##### **Tariffe dei trasporti funebri a pagamento**

1. I trasporti funebri diversi da quelli previsti dal precedente art. 4, caratterizzati da servizi e trattamenti speciali, sono soggetti al pagamento di una tariffa stabilita dalla Giunta comunale.
2. Su segnalazione dell'Ufficio Servizi sociali e, in ogni caso, a seguito di motivato provvedimento del Sindaco, potranno essere disposti trasporti funebri gratuiti o con tariffa ridotta, per i casi di indigenza o altre particolari circostanze sociali e culturali.

*(aggiungere se il servizio è gestito in regime di concorrenza da imprese autorizzate):*

3. Ogni impresa che intenda esercitare il trasporto nel territorio comunale è tenuta all'applicazione di tariffe inferiori o uguali al massimo, secondo quanto da essa prestabilito, ed a dare trasparente e visibile comunicazione del tariffario in vigore agli interessati, in ogni sede in cui esercita l'organizzazione dei trasporti.
4. La tariffa, intesa come corrispettivo di tutte le operazioni riguardanti il trasporto funebre a pagamento, con la sola aggiunta dei diritti fissi da versare al Comune, dovrà essere indicata in modo distinto dalle altre voci costituenti il corrispettivo dell'esecuzione del funerale.

## **Art. 17**

### **Diritti**

1. La Giunta comunale, con la delibera che stabilisce le tariffe dei trasporti funebri, può disciplinare l'imposizione di un diritto fisso di cui all'art. 19 del D.P.R. 285/90.

*(aggiungere se il servizio è gestito in regime di concorrenza da imprese autorizzate):*

2. I trasporti funebri a pagamento eseguiti da chiunque nel territorio comunale, sono soggetti alla corresponsione di un diritto fisso ai sensi del citato art. 19 del D.P.R. 285/90.
3. Il suddetto diritto si applica anche per i trasporti funebri al di fuori del territorio comunale o all'estero e per i trasporti provenienti da altri Comuni o altri Stati, da chiunque eseguiti.
4. Il diritto fisso di cui al comma 2 non è dovuto per le salme trasportate all'obitorio comunale su disposizione dell'autorità giudiziaria e non destinate alla sepoltura nei cimiteri comunali o nel caso in cui i Comuni di decesso si assumano in tutto o in parte l'onere della custodia delle salme nel deposito di osservazione o nell'obitorio, tramite appositi accordi con il Comune sede di obitorio.
5. il diritto fisso di cui al comma 2 non è dovuto:
  - (per i Comuni provvisti di crematorio) per le salme destinate al crematorio provenienti da luoghi posti al di fuori del territorio comunale;
  - per i trasporti di resti mortali, resti ossei, ceneri, e parti anatomiche riconoscibili.
6. Sono esenti da qualsiasi diritto i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri, i trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri e gli altri casi previsti da leggi e regolamenti.
7. I diritti fissi possono essere riscossi anche per il tramite dei soggetti pubblici o privati che effettuano il trasporto funebre a pagamento e il relativo importo dovrà essere inserito nella documentazione contabile relativa al funerale, in modo da poter essere chiaramente identificato da parte dell'utenza. I diritti incassati sono versati con cadenza mensile nella tesoreria comunale

## **Capo V**

### **Controlli e sanzioni**

#### **Art. 18**

##### **Controlli comunali sui trasporti funebri**

1. L'amministrazione comunale, tramite la struttura preposta, esercita il controllo sui servizi di trasporto funebre da chiunque effettuati nel territorio comunale.
2. Le violazioni sono sanzionate ai sensi dell'art. 107 del D.P.R. 285/90.

#### **Art. 19**

##### **Controlli igienico-sanitari**

1. I trasporti funebri disciplinati dal Capo IV del D.P.R. 285/90, sono soggetti alla vigilanza ed al controllo dell'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) competente per territorio.
2. Le A.S.L. esercitano le loro funzioni direttamente, oppure, previa convenzione, avvalendosi di apposito personale comunale incaricato.
3. In particolare, i controlli per le salme in transito e in partenza dal deposito di osservazione o dall'obitorio, riguardano l'effettuazione dei trattamenti conservativi, ove prescritti, l'idoneità dei feretri e l'apposizione dei sigilli per i trasporti diretti di fuori del territorio comunale.

#### **Art. 20**

##### **Violazioni**

1. Qualora gli addetti ai controlli a altre autorità preposte rilevassero violazioni alle disposizioni del presente regolamento, di altri regolamenti o leggi, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, potranno, ove necessario, sospendere il rilascio dell'autorizzazione al singolo trasporto funebre o lo stesso trasporto funebre in corso, segnalando immediatamente le irregolarità accertate.

*(aggiungere se il servizio è gestito in regime di concorrenza da imprese autorizzate):*

2. In caso di perduranti inottemperanze, il responsabile della struttura preposta dovrà disporre l'interdizione temporanea dell'esercizio dei trasporti funebri o, nei casi previsti, la revoca.
3. La sospensione temporanea è applicata nei seguenti casi:
  - a) Irregolarità ripetuta e contestata nello svolgimento del servizio;
  - b) Mantenimento degli automezzi in condizioni non idonee;
  - c) Mancanza di decoro nell'esecuzione del servizio da parte del personale dell'impresa;
  - d) Mancato rispetto delle norme previdenziali ed assicurative relative al personale dell'impresa;
  - e) Mancato servizio;
  - f) Inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento o delle norme di legge inerenti l'attività delle imprese di onoranze funebri.
4. La sospensione temporanea ripetuta per 3 volte nell'arco di un biennio determina la revoca dell'autorizzazione.

## **CapoV Disposizioni finali**

### **Art. 21 Efficacia del regolamento**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e le altre norme in vigore in tema di polizia mortuaria.
2. Le disposizioni del presente regolamento s'intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni normative vincolanti regionali o statali.
3. In tali casi, in attesa dell'adeguamento del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

### **Art. 22 Abrogazione di norme**

1. Sono abrogate tutte le norme regolamentari contrastanti con il presente regolamento.
2. Deve altresì intendersi abrogato ogni altro atto emanato dall'Amministrazione comunale che sia in contrasto con il presente regolamento.